



**Comune di Mussomeli**  
**(Provincia di Caltanissetta)**

-----\*-----

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**ORDINANZA N. 58**

**DEL 20/09/2012**

**Oggetto: Processo verbale di accertamento, contestazione e notifica di illecito amministrativo, per violazione all'art. 15 della L.R. n° 28/1999 – Ditta Bellanca Anna Maria.**

**IL SINDACO**

L'annoduemiladodici, il giorno **venti** del mese di **Settembre**;

**VISTO** il D.Lgs. n° 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 22/12/1999, n° 28 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 24/11/1981, n. 689, "Recante modifiche al sistema penale";

**VISTO** il D.Lgs. 30/12/1999, n° 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

**VISTO** D.P.R. 22/07/1982, n° 571;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca prot. n° 1376 del 15/03/2000, avente per oggetto: "L.R. n° 28/1999 – competenza sanzionatoria", che testualmente recita: "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia di commercio, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge è il sindaco del comune";

**VISTO** ed esaminato il processo verbale di accertamento, contestazione e notifica di illecito amministrativo n° 23/2012 del 17/03/2012, assunto al protocollo di questo Ente con prot. n° 9415 del 27/04/2012, con la quale la Guardia di Finanza Compagnia di Caltanissetta Sezione Operativa Volante ha riferito che il giorno 17/03/2012 in Mussomeli Via Palermo, 161, presso l'attività commerciale con insegna SANIFARMA di Bellanca Anna Maria gestita dalla Sig./ra Bellanca Anna Maria nata a Mussomeli (CL) il 22/07/1979 codice fiscale BLLNMR79P62F830B e residente in Mussomeli Via delle Magnolie, s.n., ha violato le norme di cui all'art. 15 della L.R. n° 28/1999, sanzionato dall'art. 22 comma 2 della L.R. n° 28/1999 "la merce esposta in vetrina non recava i prezzi di vendita al pubblico. Analoga irregolarità è stata riscontrata per una parte della merce presente all'interno dei locali commerciali"; per cui ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L.R. n° 28/1999 è prevista una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti dell'Ufficio Commercio, essendo pervenuta richiesta di audizione di cui è stato redatto regolare verbale in data 07/06/2012 ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 24/11/1981, n. 689;

**RILEVATA** la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81, è ritenuto fondato l'accertamento;

**CONSIDERATE** tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa;

**CONSTATATO** che non risulta effettuato il pagamento liberatorio nei termini previsti;

**ORDINA**

Alla Sig./ra Bellanca Anna Maria nata a Mussomeli (CL) il 22/09/1979 codice fiscale BLLNMR79P62F830B e residente in Mussomeli Via delle Magnolie, s.n., di pagare quale sanzione amministrativa per la sopraccitata violazione la somma di € 860,00, (ottocentosessantaeuro/00), ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689;

**INGIUNGE**

Alla Sig./ra Bellanca Anna Maria nata a Mussomeli (CL) il 22/09/1979 codice fiscale BLLNMR79P62F830B e residente in Mussomeli Via delle Magnolie, s.n., di versare la somma complessiva di:

- € 860,00 quale sanzione amministrativa;
- € 10,00 quali diritti di notifica e spese;
- per complessive € 870,00 sul Conto Corrente Postale n° **217935** intestato al Banco di Sicilia Caltanissetta – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana, causale "**Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio**" – **L.R. n° 28/1999 – capitolo 1742 – capo 2; Ordinanza di ingiunzione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno dell'effettuazione. Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data di notifica. Il ricorso non è sospensivo del provvedimento di riscossione.

**Il proponente**

**(Rag. Sorce Vincenzo G.)**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.-URBANISTICA**

**(Ing. Carmelo ALBA)**

**IL SINDACO**

**(Calà Salvatore)**